

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento ASD HCU RASSEMBLEMENT TORINO / FIH

DECISIONE n. 1/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Sigg.ri Avv. Jacopo Caproni (Presidente); Avv. Giuseppe Matano e Avv. Luigi Tocci (Componenti effettivi); all'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con ricorso depositato a mezzo PEC in data 23 novembre 2020, la A.S.D. HCU Rassemblement Torino (nel prosieguo, soltanto HCU Rassemblement), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sig. Giuseppe Caggiano, ha chiesto al Tribunale Federale adito di disporre l'immediata riammissione al campionato di Serie A2 Maschile Prato, stagione sportiva 2020/2021.

Con tale azione la citata Associazione ha impugnato la decisione del Commissario Straordinario FIH, datata 19 ottobre 2020 ma recante prot. S-1723 del 30 ottobre 2020, che confermava il diniego di riammissione al predetto Campionato espresso dal Consiglio Federale FIH con la delibera n. 544.27 del 12 settembre 2020, chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento impugnato e di quello presupposto per la dedotta violazione, o comunque errata interpretazione, dell'art. 61, comma 2, Regolamento Gare e Campionati FIH (nel prosieguo, RGC): si sostiene, infatti, che proprio la formulazione dell'art. 61, co. 2, RGC *“pare aver tratto in inganno la FIH, che evidentemente ha ritenuto potessero essere riammessi solo quei sodalizi iscritti ai campionati a composizione non limitata. Una interpretazione evidentemente errata”*.

Per contro, a sostegno della propria tesi la ricorrente offre un'interpretazione dell'art. 61 RGC, in virtù della quale, da un lato, deve rinvenirsi nel Consiglio Federale *“l'organismo deputato a riammettere quelle società che s'iscrivono tardivamente o in modo irregolare al campionato di appartenenza, indipendentemente che si tratti di campionati a composizione numerica limitata o non limitata”*; e, dall'altro lato, *“l'iscrizione tardiva può essere concessa anche laddove comporti un pregiudizio consistente in modifiche della composizione dei gironi”* (nel qual caso, la sanzione non è costituita dal pagamento dell'apposita tassa bensì dalla preclusione del passaggio alle fasi successive a quelle eliminatorie), ma in nessun caso potrà essere negata a fronte di una domanda formulata oltre i termini all'uopo previsti dalle norme federali.

La ricorrente ha ulteriormente sviluppato le proprie doglianze con successive quanto irrituali memorie e motivi aggiunti trasmessi a mezzo PEC nelle date del 4 e 16 dicembre 2020.

Con decreto del 26 novembre 2020 il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza del 17 dicembre 2020 per la discussione del ricorso, contestualmente disponendo la comunicazione del ricorso alla FIH resistente.

La Federazione Italiana Hockey si è costituita nei termini con memoria e relativi allegati, depositati a mezzo PEC il 12 dicembre 2020, impugnando e contestando, in fatto e diritto, il ricorso, del quale ha chiesto il rigetto unitamente alla condanna della controparte al pagamento, ex art. 97 R.d.G., in favore della FIH della somma di euro 1.000,00 o, in subordine, di quella ritenuta equa.

In detta memoria è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso in quanto l'Associazione ha impugnato l'esclusione dal Campionato di Serie A2, ma non anche la composizione del Campionato ed i calendari già pubblicati il 4 novembre 2020, con la conseguenza che, essendo trascorsi 30 giorni, questi sono divenuti atti definitivi.

La Federazione ha dedotto, altresì, che la riammissione sarebbe divenuta irrealizzabile anche perché, nel frattempo, il diritto acquisito da un'altra società sportiva (HC Olimpia Torre SS), che non è stata chiamata in giudizio, è divenuto definitivo dopo che, come detto, la composizione del Campionato in discorso non è stato impugnato nei termini.

Quanto all'interpretazione dell'art. 61 RGC, la Federazione ha esposto che, nell'ambito di un sistema "molto rigido", la norma "*in nessuna parte dice che il Consiglio Federale ammette (o può ammettere) iscrizioni tardive o irregolari nei campionati a composizione numerica limitata. Ma stabilisce un tale <potere> solo nei campionati a iscrizione libera*", quali peraltro sono quelli nei quali è stata disposta l'iscrizione (tardiva) di altri sodalizi citati dalla ricorrente (Evergreens Roma, Asd Hp Paolo Bonomi, Polisportiva Juvenilia e Hp Valchisone).

A sostegno del rigetto del ricorso viene anche invocato l'art. 72 del Regolamento di Giustizia FIH (nel prosieguo, soltanto RdG), il quale recita che "*la società che non si iscriva al campionato di competenza della sua prima squadra, facendo inutilmente scadere i termini per la presentazione della relativa domanda, è punita con la sanzione dell'esclusione dal campionato, la sospensione da ogni attività e con l'ammenda stabilita dall'art. 9 del presente Regolamento*", chiosando che la Federazione ha comunque ammesso la ricorrente a partecipare al campionato di serie B (nonostante, appunto, l'iscrizione tardiva al campionato di competenza).

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 15 dicembre 2020 ha posticipato l'udienza al 28 dicembre 2020.

All'esito della Camera di Consiglio della predetta udienza, il Tribunale ha ravvisato la necessità, ai fini del decidere, dell'acquisizione della delibera n. 544.12 adottata dal Consiglio Federale il 12 settembre 2020 ed espressamente richiamata nel provvedimento commissariale del 19 ottobre 2020, ma non versata agli atti del procedimento, e ha rinviato il procedimento per la discussione al 14 gennaio 2021.

All'esito della predetta udienza di discussione, il Collegio ha riservato la decisione e si è riunito in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Preliminarmente, vengono acquisite al fascicolo del procedimento le note a verbale di udienza trasmesse dal procuratore della ricorrente in data 13 gennaio 2021 mentre viene dichiarata l'inammissibilità delle memorie e dei motivi aggiunti fatti pervenire a seguito del ricorso introduttivo (15 e 17 dicembre 2020, essendo la trattazione dinanzi al Tribunale Federale "*orale e concentrata*" (art. 121, co. 3, RdG).

Nel merito, la ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte del Commissario Straordinario FIH, e prima ancora da parte del Consiglio Federale, della propria domanda di iscrizione al campionato di Serie A2 Maschile Prato per la stagione sportiva 2020/2021, sebbene formulata oltre i termini a tal fine previsti dalle norme federali.

A dire della ricorrente, in caso di richiesta di iscrizione tardiva i regolamenti federali, e in particolare l'art. 61 RGC, prevederebbero talune sanzioni specifiche (pagamento della tassa annualmente deliberata o inibizione del passaggio alle fasi successive a quelle eliminatorie), ma non l'esclusione del sodalizio, e ciò a prescindere dalla composizione numerica limitata, oppure non limitata, del campionato oggetto della domanda di iscrizione tardiva.

La tesi della ricorrente non appare pienamente convincente.

Nel caso di specie, è pacifico, perché riconosciuto dalla stessa ricorrente, che l'iscrizione al campionato di serie A2 Maschile Prato per la stagione sportiva 2020/2021 è stata richiesta a mezzo PEC in data 7 agosto 2020, dunque oltre il termine all'uopo previsto del 27 luglio 2020, termine peraltro prorogato al 31 luglio 2020.

Indipendentemente dalle ragioni del ritardo, che per inciso appaiono riconducibili ad un monitoraggio poco attento delle scadenze in questione da parte dell'HCU Rassemblement, ciò che nel caso di specie obiettivamente rileva è il ritardo, con il quale la ricorrente ha presentato la propria domanda di iscrizione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla richiedente, tale circostanza sembra ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 72 RdG, che, pur rubricato "*rinuncia alla partecipazione all'attività*

agonistica ufficiale di prima squadra”, a ben vedere non disciplina la sola ipotesi della rinuncia propriamente intesa, ma anche quella – certamente diversa - della presentazione tardiva della domanda di iscrizione al campionato di competenza del singolo sodalizio.

Infatti, a fronte di un secondo comma, che esplicitamente si riferisce all’ipotesi di rinuncia al campionato *dopo* la regolare iscrizione e prima che lo stesso abbia inizio (e rinvia al comma precedente sotto il profilo sanzionatorio), il primo comma si occupa della società che abbia fatto *“inutilmente scadere i termini”* per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza, all’uopo prevedendo le sanzioni dell’esclusione del campionato, della sospensione da ogni attività e dell’ammenda stabilita dall’art. 9 RdG.

In tale previsione, quindi, ricade il caso di specie, atteso che la ricorrente ha lasciato infruttuosamente scadere i termini per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza.

Al contempo, nemmeno le argomentazioni dell’HCU Rassemblement basate sull’art. 61 RGC appaiono del tutto persuasive.

Non v’è dubbio che la formulazione della norma in questione non si presti ad un’interpretazione immediata da parte dell’interprete, ma al contrario richiede uno sforzo interpretativo tutt’altro che secondario.

In ogni caso, posto in termini generali il principio, in virtù del quale *“i quadri dei partecipanti a ciascuna attività ufficiale sono compilati in base alle domande di iscrizione che gli Associati devono inviare alla Segreteria federale a norma delle disposizioni federali”* (del quale è corollario che le domande di iscrizione devono essere presentate nei termini all’uopo prescritti dalle disposizioni federali), nonché la competenza del Consiglio Federale a deliberare *“sulla regolare iscrizione degli aventi diritto e sulle iscrizioni tardive o irregolari”* (come effettivamente avvenuto nel caso di specie), ad avviso del Tribunale Federale la norma detta un regime diversificato a seconda che la domanda tardiva riguardi l’iscrizione a un campionato a composizione numerica non limitata ovvero limitata.

In particolare, nel primo caso è consentita la sanatoria della domanda tardiva ma questa sconterà una sanzione destinata a variare in funzione del momento della domanda, prevedendosi il pagamento della tassa annualmente deliberata a carico del sodalizio che formuli la domanda prima dell’emissione del Comunicato Ufficiale che sancisce la composizione dei gironi ovvero l’inibizione del passaggio alle fasi successive a quelle eliminatorie nel caso in cui la domanda intervenga dopo il predetto Comunicato Ufficiale e (il suo accoglimento) provochi modifiche nella composizione dei gironi.

Che tale meccanismo riguardi i campionati a composizione numerica non limitata lo si può evincere dal comma precedente, nella parte in cui proprio “*limitatamente*” a tale tipologia di campionati è prevista la possibile delega del C.F. al SAN per l’integrazione dei quadri dei partecipanti ai gironi eliminatori: come detto, infatti, l’accoglimento della domanda tardiva può perfino comportare modifiche nella composizione dei gironi (nel qual caso la sanzione è rappresentata dall’inibizione del passaggio alle fasi successive a quelle eliminatorie), di talchè sul piano dell’interpretazione logica e sistematica l’ultimo periodo del comma secondo e il comma terzo sono da intendersi complementari.

Altra, invece, è la disciplina delle domande tardive relative ai campionati a composizione numerica limitata, ai quali espressamente si rivolgono i commi quarto e quinto.

In particolare, il comma quarto prevede che per tali campionati, “*per accelerare la definizione degli Associati partecipanti [...] e nell’ipotesi di necessità di completare i quadri, può venire contestualmente richiesta agli aventi diritto la preventiva iscrizione e ad altri Associati, come riserve, che verranno eventualmente ammessi in sostituzione dei rinunciatari*” nell’ordine ivi stabilito.

Il comma quinto dispone che “*ove quanto previsto dal comma precedente non fosse sufficiente al completamento dei quadri il Consiglio Federale potrà riaprire i termini di iscrizione per altri Associati che verranno comunque eventualmente ammessi secondo l’ordine*” stabilito dal comma precedente.

Il meccanismo delineato dall’art. 61 RGC, co. 4 e 5, è del tutto peculiare e per le sue caratteristiche non appare compatibile con l’applicazione dell’istituto della sanatoria (di domande tardive): infatti, per i campionati a composizione numerica limitata l’esigenza che traspare dalle norme richiamate è quella di “*accelerare*” la definizione dei sodalizi aventi diritto di parteciparvi e prevenire l’eventuale necessità di integrarne i quadri attraverso la richiesta (agli aventi diritto) dell’iscrizione preventiva e l’iscrizione con riserva dei sodalizi destinati a subentrare agli eventuali rinunciatari secondo l’ordine stabilito dalla norma in esame.

L’eventuale riapertura dei termini di iscrizione, invece, costituisce l’ *extrema ratio* al fine di assicurare il completamento dei quadri e garantire la regolarità dei campionati a composizione chiusa.

Per tutte le considerazioni svolte, quindi, la delibera n. 544.27 adottata dal C.F. in data 12 settembre 2020, come ribadita dal Comm.rio Straordinario nel provvedimento impugnato, si è conformata all’art. 61 RGC, dando atto sia della tardività della domanda di iscrizione formulata dalla ricorrente sia dei sodalizi interessati a partecipare al medesimo Campionato di Serie A2 Maschile, stagione

2020/2021, ad iniziare dalla HCC Olimpia TSS, cui peraltro la ricorrente ha ritenuto di notificare gli atti del presente procedimento (senza che la predetta HCC Olimpia TSS abbia comunque ritenuto di intervenire nel presente procedimento).

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, ma la novità assoluta della questione devoluta al Tribunale e la necessità di disporre d'ufficio l'acquisizione della delibera consiliare giustificano ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Ai sensi dell'art. 94, Regolamento di Giustizia FIH, la tassa per la presentazione del ricorso rimane incamerata in favore della F.I.H.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul ricorso della ASD H.C.U. Rassemblement Torino, in persona del Presidente p.t., sig. Giuseppe Caggiano, lo dichiara infondato e, per l'effetto, lo rigetta.

Nulla per le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 94, Regolamento di Giustizia FIH, la tassa per la presentazione del ricorso rimane incamerata in favore della F.I.H.

Con riserva di depositare le motivazioni ai sensi dell'art. 121 RdG FIH 2017, attesa la particolare complessità del procedimento.

Così deciso in Roma, 14-21 gennaio 2021

Il Presidente

f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

f.to Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo

f.to Avv. Luigi Tocci